



Comune di
CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna



Settore Sviluppo Locale – Servizio SUAP

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO
DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA
DI PRODOTTI AGRICOLI**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 25/03/09
- In vigore dal 12 APRILE 2009

Indice

TITOLO I

Creazione del mercato su area pubblica

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 - Comitato di coordinamento e di gestione del mercato

Art. 3 – Funzionamento e compiti del Comitato di coordinamento e di gestione del mercato

Art. 4 – Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato

Art. 5 – Prodotti agricoli in vendita

Art. 6 – Gestione del mercato di vendita diretta prodotti agricoli

Art. 7 – Adempimenti per la partecipazione al mercato di vendita di prodotti agricoli

Art. 8 - Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli

Art. 9 – Servizi destinati ai clienti

Art. 10 – Prezzi

Art. 11– Orari di vendita e di accesso al mercato

Art. 12 – Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

Art. 13 - Circolazione dei veicoli all'interno del mercato

Art. 14 - Attività di vigilanza

Art. 15 – Sospensione dell'accesso al mercato

Art. 16 - Esclusione dall'accesso al mercato

TITOLO II

Disposizioni finali

Art. 17 – Validità del Regolamento

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

Allegati al Regolamento

Allegato A: Planimetria del mercato

Allegato B: Disciplinare del mercato, domanda di adesione al mercato, scheda aziendale descrittiva

TITOLO I

Creazione del mercato su area pubblica

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. E' istituito il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, denominato "BUONO & FRESCO" . Il mercato si svolge nel Capoluogo in Piazza della Pace.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, dal Disciplinare del mercato allegato al presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

Art. 2

(Comitato di coordinamento e di gestione del mercato)

1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato un soggetto di coordinamento e gestione del mercato contadino, definito Comitato.
2. Il Comitato di coordinamento e di gestione è costituito dall'Amministrazione Comunale nella persona del Responsabile del Settore Sviluppo Locale, dalla locale Pro Loco "Calderara Viva", da una rappresentanza, formata da n. 3 produttori presenti al mercato e dalle Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli.

Art. 3

(Funzionamento e compiti del Comitato di coordinamento e di gestione del mercato)

Al Comitato sono affidate dal Comune le seguenti attività:

- a. individuazione dei calendari di presenza;
- b. redazione della graduatoria delle imprese ammesse al mercato secondo i criteri di priorità indicati nel punto 5 del Disciplinare allegato al presente Regolamento;
- c. eventuale turnazione delle imprese secondo i criteri stabiliti nel punto 5 del Disciplinare allegato al presente Regolamento;
- d. gestione degli spazi del mercato individuati;
- e. gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
- f. gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua;
- g. gestione dei rapporti con l'Azienda USL;
- h. controllo sulle imprese che nelle giornate di vendita rispettino quanto stabilito nel disciplinare del mercato;
- i. definizione col Comune delle attività di comunicazione e promozione dei prodotti territoriali;
- j. gestione degli eventi divulgativi e promozionali del territorio;
- k. segnalazione al Comune nei casi previsti dall'art. 15, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 4

(Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato)

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a. ubicazione dell'azienda agricola o, in caso di società, delle aziende agricole dei soci, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna e delle Province limitrofe della Regione Emilia-Romagna, per i prodotti non presenti nel territorio provinciale estensione all'ambito Regionale;
 - b. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; c. avere partecipato a uno dei seguenti corsi di formazione: HACCP, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta.
3. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 5

(Prodotti agricoli in vendita)

1. Nei mercati agricoli di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel Disciplinare del mercato, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione, limitatamente alla affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico – sanitarie (Reg. CE 852/04 e 853/04 e altre specifiche normative di settore).

Art. 6

(Gestione del mercato di vendita diretta prodotti agricoli)

Il mercato ha le seguenti caratteristiche :

- Svolgimento annuale **dal 1° gennaio al 31 dicembre.**
- Periodicità **settimanale** nella giornate di **sabato**
- Ubicazione **Calderara / Capoluogo – Piazza della Pace**
- Superficie complessiva: mq. 646

Art. 7

(Adempimenti per la partecipazione al mercato di vendita di prodotti agricoli)

1. L'ammissione al mercato di vendita di prodotti agricoli è subordinata alla presentazione al Comune sede del mercato della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della domanda di partecipazione al mercato allegando la scheda descrittiva dell'azienda e delle produzioni. La comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio.
2. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità almeno per i prodotti acquistati da terzi..
3. Una volta raccolte le domande ed esperita la necessaria istruttoria il Comune entro 30 (trenta) giorni trasmette tutta la documentazione relativa alle istanze pervenute al Comitato di coordinamento del mercato che, in base ai posteggi disponibili, stila una graduatoria seguendo i criteri fissati dal Disciplinare di mercato, utile per la selezione delle aziende che potranno partecipare al mercato. La graduatoria verrà pubblicata entro 60 (sessanta) giorni nell'Albo Pretorio del Comune sede del mercato e dell'ammissione o meno verrà fatta comunicazione diretta agli interessati.
4. Le imprese inserite nella graduatoria devono comunicare entro 30 giorni al Comitato di coordinamento del mercato ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell'azienda.
5. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Comitato procede alla rettifica della graduatoria delle imprese ammesse al mercato, alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della nuova graduatoria e a darne comunicazione agli interessati.
6. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
7. Gli assegnatari di posteggio devono segnalare l'assenza, almeno 48 ore prima. Restano escluse le assenze per malattia o gravi motivi familiari.
8. Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono assegnati direttamente mediante spunta alle aziende agricole che seguono nella graduatoria e che vendono la stessa tipologia merceologica.
9. E' obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti e il pagamento del COSAP, qualora previsto.
10. Al termine dell'occupazione dovrà essere effettuato il completo ripristino dello stato originario dei luoghi.

Art.8

(Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli)

1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento secondo quanto previsto dal Disciplinare del mercato. Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Art.9

(Servizi destinati ai clienti)

1. Il Comune favorisce la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati mediante:
 - l'apertura degli esercizi commerciali che si trovano nei pressi dei "mercati agricoli" durante il loro svolgimento, qualora lo stesso si svolga in giornate di chiusura degli esercizi commerciali;
 - ammissione alla vendita dei prodotti artigianali legati alla ruralità (ad esempio impagliatori, ecc.);
 - organizzazione con gli imprenditori agricoli di attività di animazione del mercato secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento.

Art. 10

(Prezzi)

1. L'imprenditore è tenuto ad esporre l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi in modo ben visibile.

Art. 11

(Orari di vendita e di accesso al mercato)

- L'orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- Accesso all'area per l'allestimento dei banchetti di vendita: dalle ore 7.00
- Limiti di orario di sgombero dell'area: entro le ore 14.30.

Art. 12

(Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato)

1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.
2. Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti.
3. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti; per le eventuali mansioni a rischio rientranti nel livello 1 e 2 della delibera della Giunta RER 1.3.2004 n. 342 dovrà essere acquisito l'attestato di formazione rilasciato ai sensi della L.R. n. 11/03.

Art. 13

(Circolazione dei veicoli all'interno del mercato)

1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.

Art. 14
(Attività di vigilanza)

1. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune. Il Comune accerta il rispetto del presente Regolamento, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.
2. Il Comitato di coordinamento e gestione del mercato verifica il rispetto del Disciplinare di mercato e, in particolare effettua i controlli previsti dall'art. 3, comma 1, lettera l) ed effettua le segnalazioni al Comune nei casi previsti dall'art. 15, comma 1 del presente Regolamento.
3. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Azienda USL.

Art. 15
(Sospensione dell'accesso al mercato)

1. Nel caso di inosservanza del Disciplinare del mercato e nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 7, comma 4 del presente Regolamento, il Comitato provvede a segnalarlo al Comune che procede a richiamare l'impresa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano.
2. Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel Disciplinare del mercato, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di mesi nove (9);
3. In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere, non prima di sei mesi, l'annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.

Art. 16
(Esclusione dall'accesso al mercato)

1. Il Comune, sentito il Comitato, stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi:
 - a. per perdita dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento;
 - b. per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 12 del presente Regolamento nei tempi indicati.
 - c. mancato rispetto dell'allegato Disciplinare
2. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano nel caso di rilascio di tre richiami, anche in tempi diversi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 del presente Regolamento. Il Comune provvederà ad escludere l'imprenditore agricolo dal mercato nel caso di doppia sospensione dal mercato secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 del presente Regolamento e dopo 8 (otto) assenze senza comprovato motivo.

TITOLO II

Disposizioni finali

Art.17

(Validità del Regolamento)

1. Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Art.18


(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fatto salvo il possesso, laddove previsto, dell'attestato di formazione/aggiornamento per il personale alimentarista disciplinato dalla L.R. n. 11/2003.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.

Piazza della Pace

scala 1:200





Comune di

CALDERARA DI RENO

Provincia di Bologna



Settore Sviluppo Locale – Servizio SUAP

Allegato B)

**DISCIPLINARE MERCATO RISERVATO
**ALLA VENDITA DIRETTA
DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI****

Indice

1. Finalità del Mercato
2. Obiettivi e principi del Mercato
3. Caratteristiche del Mercato
4. Requisiti valorizzanti
5. Selezione delle aziende
6. Normativa di riferimento

1. Finalità del Mercato

Il mercato contadino è un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. Il Mercato persegue la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

2. Obiettivi e principi del Mercato

1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura;
3. Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna;
4. Garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo
5. Garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità – prezzo;
6. Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo

3. Caratteristiche del Mercato

Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, il Regolamento individua un soggetto di coordinamento e gestione del mercato che potrà essere costituito da produttori, rappresentanti delle OO. PP, Proloco, Amministrazioni Pubbliche e AUSL, Associazioni dei Consumatori, Province, Regioni e altri Enti o Associazioni locali territorialmente rilevanti.

Il prodotto reperibile al Mercato deve provenire esclusivamente dal territorio provinciale e per i prodotti non presenti nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna e delle Province limitrofe, per i prodotti non presenti nel territorio provinciale estensione all'ambito Regionale.

Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati di provenienza aziendale e, nel limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale del mercato.

Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale e/o soggetto di coordinamento e gestione, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti in provincia di Bologna.

La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ortofruttili freschi

- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- vino ed aceti
- uova
- liquori tradizionali
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- carni e derivati
- prodotti ittici
- salumi
- pane e prodotti da forno
- olio extra vergine di oliva
- miele e derivati
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati
- piante e fiori
- funghi e tartufi

Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), dovranno porsi nelle condizioni, di garantire attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

1. assenza nell'alimentazione di farine animali
2. utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali; (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale)
3. utilizzo esclusivo di mangimi NO OGM;
4. assenza di trattamenti ormonali agli animali;

Gli animali macellati dovranno essere allevati nel territorio del mercato, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nel banco al mercato, attraverso apposita cartellonistica.

È obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi.

I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'imprenditore deve esporre o comunque conservare presso il banco la documentazione relativa ai corsi di formazione relativi a attestati sanitari, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta (quest'ultimo quando realizzato) ed inoltre adozione e applicazione di un piano HACCP secondo Reg Ce 852/04 o altre disposizioni regionali, certificazione biologica, quando ricorre il caso, oltre che di attestato di formazione rilasciato ai sensi dell'art. 3 LR 11/03 per le eventuali attività rientranti nelle mansioni a rischio di cui al livello 1 e 2 della delibera Giunta RER n. 342/04.

L'imprenditore deve aver ricevuto una formazione adeguata inerente la vendita diretta, le principali norme igienico-sanitarie, l'etichettatura, la tracciabilità e la gestione di rifiuti.

I corsi dovranno essere tenuti da organismi accreditati. Sono considerati validi ai fini della formazione i corsi per agriturismo e fattorie didattiche.

Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti a tempo indeterminato.

Al fine di contenere i rifiuti i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e l'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile in sacchetti di carta. Prima di lasciare il posto assegnato i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso.

4. Requisiti valorizzanti

Vengono considerati requisiti valorizzanti:

- La predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi.
- Messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio.
- L'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;
- Organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.
- Il produttore potrà proporre al cliente una borsa per la spesa in vimini, tessuto o altro materiale con il logo dell'azienda e del mercato.

5. Selezione delle aziende

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli singoli o associati (definiti ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580) la cui azienda e fondi agricoli abbiano sede nel territorio identificato; il 90% di questi devono anche essere iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e/o degli I.A.P. (imprenditore agricolo a titolo professionale), presso la sede I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n° 1047, 9/01/1963, n° 9, e 2/08/1990, n° 233 e successive modifiche. Qualora le domande di partecipazione fossero superiori ai posti messi a disposizione si procederà ad una selezione delle domande, secondo i parametri riportati di seguito:

- 1 iscrizione all'I.N.P.S. in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale
- 2 possesso di certificazioni di qualità¹
- 3 partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi in materia di vendita diretta e sicurezza alimenti rispetto a quanto indicato dal disciplinare
- 4 offerta di prodotti non ancora disponibili al mercato
- 5 offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa
- 6 durata dell'impegno alla partecipazione al mercato
- 7 precedenti esperienze documentabili di partecipazione a iniziative collettive di vendita diretta

Una stessa postazione potrà essere assegnata alternativamente a più aziende che producono lo stesso prodotto e che si impegnino ad assicurare comunque la continuità nella presenza così da superare eventuali problemi di insufficienza del prodotto stesso o di disponibilità di personale addetto alla vendita.

5. Normativa di riferimento

Il presente documento stabilisce i requisiti che qualificano l'attività di vendita diretta esercitata dalle aziende aderenti al Mercato e trova applicazione in tutte le attività, successive alla produzione primaria ed alla trasformazione, in cui si crea un rapporto commerciale presunto (promozione) o reale (vendita) con il consumatore finale, ivi compreso il confezionamento.

Vendita

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "Orientamento e organizzazione del settore agricolo.

- L. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ad esclusione dell'articolo 2 abrogato dal D.Lgs. n. 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
- D.P.R. 26.3.80 n. 327: "Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30.4.62, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- D.Lgs. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni e integrazioni (etichettatura e confezionamento dei prodotti alimentari)
- L. 441 05/08/81 (Vendita a peso netto merci) e regolamento di esecuzione D.M. 13/1/84 e D.M. 21/12/84.
- Regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.
- Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e nuovo PSR (da indicare all'applicazione e adesione delle prossime misure)
- Reg CEE 2081/92 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg CEE 2092/91 (metodi di produzione biologico dei prodotti agricoli e norme per l'uso di tale nome su prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg. CE n. 834/07 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il Reg. CEE 2092/91) applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2009.
- Reg Ce 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ed ai requisiti generali descritti negli allegati 1 e 2, con particolare riferimento al cap. 3 di quest'ultimo Zootecnia
- Reg. Ce 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)
- Reg. Ce 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Reg. Ce 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- Latte e derivati
- D.P.R. 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19, 26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7.
- L. 169 del 03/05/89: "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino".
- Regolamento CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
- Circolare RER n. 17 del 5.10.05 "Linee guida per la vendita diretta al consumatore finale di latte crudo di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino dall'azienda agricola di produzione"

Trasporti

- D.Lgs. n. 532 del 30/12/92. (Attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificato dal D.Lgs. n. 388 del 20/10/98).

Norme generali sui controlli

- L. 833 del 23/12/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e successive integrazioni e modifiche.
- D.P.R. 327 del 26/03/80 (controlli ufficiali, requisiti impianti, strutture, personale, ecc.).
- D.Lgs n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Circ. Min. Sanità n.1 del 01/12/98 (elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica).
- Eventuali disciplinari di prodotti Dop, Igp od a marchio volontario.
- D.Lgs. 173/98 (Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti).
- Prevede forme di valorizzazione del patrimonio gastronomico (Atlante dei prodotti tipici, ed istituisce l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e permette alle aziende produttrici di ottenere delle deroghe sull'igiene alimentare).
- L. 268 del 27/07/99 ("Disciplina delle strade del vino" alla quale possono fare riferimento regioni per inaugurare quei percorsi enologici nei territori a vocazione vinicola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla Legge n. 164/92).

- Regolamento CEE 1935/95 EN 45011 (I controlli sulla qualità sono delegati a organi terzi differenti dai consorzi).
- Regolamento Ce 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli n. 125-54 (tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi).
- Legge n. 930/63 (norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini) Legge 164/92 e D.Lgs 173/98 (nuova disciplina delle denominazioni di origine).
- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna)
- Legge regionale n. 2/2004 (Legge sulla montagna)

Ortofrutticoli e derivati

- D.P.R. 8.6.82, n. 401: "Attuazione della direttiva (CEE) numero 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni".
- D.P.R. 489 del 18/05/82: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili".
- Regolamento CEE n. 2251/92 del 29/07/92 (controlli sulla qualità degli ortofruttili freschi). Miele
- Legge n.753 del 12 ottobre 1982 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
- Legge n.128 del 24/04/98 art. 52 (Legge comunitaria 1995 – 1997 – disposizione sul miele).

6.2 Caratteristiche del prodotto

Relative alla normativa cogente e volontaria

- Legge d'orientamento (18 maggio 2001 n.228).
- Legge 3 agosto 2004, n.204 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2004 – in vigore dal 11 agosto 2004): "Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca".
- Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e prossime misure.
- Reg. CEE 2081/92 (IGP – DOP) e reg. 510.
- Legge regionale 25/2004 (Norme in materia di organismi geneticamente modificati)
- Reg. CEE 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine).
- DPR 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19, 26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7.
- D.L. 286/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e successive modifiche.
- Reg. CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
- Reg. CEE 2251/92 (controlli sulla qualità degli ortofruttili freschi).
- Legge n. 753/82 e n.128/92, art.52 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
- D.Lgs 173/98 "Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti".
- Legge n. 125/54 "Formaggi dop".
- Legge n. 930/63 e Legge 164/92 "Vino DOC DOCG e IGT".
- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna).
- L. R. n. 2/2004 (Legge sulla montagna).

¹ Produzioni a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, STG, IGT, QC, produzione tradizionale ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2000 e produzione biologica

Domanda di adesione al Mercato

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

- AI COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Servizio SUAP -
Comitato di Gestione mercato contadino
Piazza Marconi n. 7
40012 – Calderara di Reno - BO

Il sottoscritto/a.....

nato/a.....il.....

Residente a.....Prov.....

Via.....n°.....

Nella sua qualità di: Legale rappresentante Titolare dell'azienda

.....
(in caso di società indicare ragione/denominazione
sociale).....

Con sede in.....

Via.....n°.....Telefono.....

Cell.....Fax.....e-mail.....

Partita IVA Codice fiscale.....

Iscrizione alla Camera di Commercio di

numerodal

in qualità di imprenditore singolo o associato ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580.

CHIEDE

di aderire al Mercato impegnandosi a rispettare il disciplinare di adesione

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazione mendace

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del d. Lgs. 228/2001.

Autorizzo

il Settore Sviluppo Locale e il Comitato di Gestione del Comune di Calderara di Reno e la Provincia di Bologna alla trattazione, con strumenti cartacei e informatici, dei propri datipersonali per le finalità proprie e strettamente connesse alla istituzione del mercato dei produttori agricoli.

Letto, confermato e sottoscritto

data,

IL DICHIARANTE

Allegati:

1. fotocopia di un documento di identità
2. scheda descrittiva aziendale.

Scheda aziendale descrittiva

Nome dell'azienda agricola.....

Titolare.....

Indirizzo dell'azienda.....

CAP.....Comune.....Località.....

Telefono e fax.....

E-mail.....

Sito internet.....

Nome del referente per la vendita diretta

.....

.....

Qualifica.....

Telefono.....

Formazione (nome del corso, anno di frequenza, ente formatore)

.....

.....

.....

Superficie aziendale

Ordinamento produttivo (indicare cultivar e superficie)

cereali.....

.....

.....

ortaggi.....

.....

.....

frutteto.....

.....

.....

vigneto.....

.....

officinali.....

.....

altro.....
.....
.....

Allevamenti (indicare le razze di animali che si allevano in fattoria e il n° dei capi)

Bovini da latte

.....
.....
.....

Bovini da carne

.....
.....

Suini

.....
.....
.....
.....

ovini

caprini.....

animali da cortile

.....
.....

api.....

altro.....

.....
.....

Quali prodotti si trasformano in azienda?

.....
.....
.....

Modalità di vendita dei prodotti: cooperative, vendita diretta, consorzio, altro

.....
.....

Associazione di categoria alla quale è iscritta l'Azienda

.....

L'azienda adotta metodo di coltivazione:

- biologico (Regolamento CE 2092/91)
- biodinamico

in convenzione, da quale anno

Nome organismo di certificazione

N. codice operatore

integrato (Legge Regionale 28/98, marchio "QC"), da quale anno

di produzioni tradizionali (Decreto MiPAF 350/99):

.....
.....

di produzioni tipiche (Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92, Legge 164/92, marchi "DOP", "IGP", "DOC", "IGT"):

.....
.....
.....

Prodotti che saranno portati al mercato

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Attività culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento che si intendono realizzare

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Note

.....
.....
.....
.....